



# Comune di **SERRA SAN BRUNO**

Provincia di Vibo Valentia

## **REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con delibera consiliare n. 13 del 27/04/2013

Publicato all'albo pretorio dal 10/05/2013 al 24/05/2013

Entrato in vigore il 28/05/2013

## SOMMARIO

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>			<b>3</b>
Art.	1	Oggetto del Regolamento	3
Art.	2	Principi generali e criteri di comportamento	3
Art.	3	Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento	3
Art.	4	Definizione e classificazione dei rifiuti	3
Art.	5	Definizione di rifiuti urbani	3
Art.	6	Definizione di rifiuti speciali	4
Art.	7	Definizione di rifiuti pericolosi	4
Art.	8	Altre definizioni	4
Art.	9	Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	5
Art.	10	Competenze del soggetto gestore	6
Art.	11	Competenze del Comune	6
Art.	12	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	6
Art.	13	Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi	6
<b>TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>			<b>7</b>
Art.	14	Definizione della zona di raccolta	7
Art.	15	Modalità di conferimento dei rifiuti	7
Art.	16	Conferimento del rifiuto organico	7
Art.	17	Conferimento dei rifiuti indifferenziati	8
Art.	18	Conferimento materiale cartaceo	8
Art.	19	Conferimento vetro	8
Art.	20	Conferimento imballaggi in plastica e lattine metalliche	8
Art.	21	Conferimento scarti vegetali	8
Art.	22	Conferimento ingombranti e RAEE	9
Art.	23	Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	9
Art.	24	Conferimento olio esausto	9
Art.	25	Conferimento indumenti usati ed accessori	9
Art.	26	Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	9
Art.	27	Conferimento rifiuti presso il CCR	9
Art.	28	Trasporto dei rifiuti	10
Art.	29	Sospensione dei servizi di raccolta	10
Art.	30	Trattamento dei rifiuti	10
<b>TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI</b>			<b>10</b>
Art.	31	Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	10
Art.	32	Rifiuti speciali da cantieri edili e simili	10
Art.	33	Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	10
Art.	34	Oneri dei produttori e dei detentori	10
<b>TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO</b>			<b>10</b>
Art.	35	Definizione	10
Art.	36	Spazzamento	10
Art.	37	Cestini stradali	11
Art.	38	Pulizia delle aree scoperte private	11
Art.	39	Pulizia dei terreni non edificati	11
Art.	40	Pulizia dei mercati	11
Art.	41	Aree occupate da esercizi pubblici	11
Art.	42	Carico e scarico di merci e materiali	11
Art.	43	Manifestazioni e spettacoli viaggianti	11
Art.	44	Volantinaggio	12
Art.	45	Asporto di scarichi abusivi	12
Art.	46	Attività di volontariato	12
Art.	47	Disposizioni diverse	12
<b>TITOLO V – DIVIETI – CONTROLLI - SANZIONI</b>			<b>13</b>
Art.	48	Divieti	13
Art.	49	Controlli	13
Art.	50	Sanzioni	13
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI</b>			<b>13</b>
Art.	51	Assunzione del servizio	13
Art.	52	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	13
Art.	53	Norme finali ed efficacia del presente regolamento	13

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Comune di Serra San Bruno disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale"), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

### Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento

Il Regolamento, per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (differenziati ed indifferenziati) nel territorio comunale, stabilisce le modalità di raccolta e trasporto degli stessi nonché le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza.

La gestione dei rifiuti urbani, che costituisce attività di pubblico interesse, viene disciplinata, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti, in modo da assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

I rifiuti devono essere recuperati/smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti/metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
3. senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse presenti nel territorio e tutelati per Legge.

La gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento nazionale e comunitario, si conforma inoltre ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti.

### Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dall'art. 185 (emissioni gassose, acque di scarico, rifiuti radioattivi, materiali esplosivi in disuso, carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, rifiuti risultanti dalla prospezione/estrazione/trattamento/ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, sottoprodotti di origine animale, materiale agricolo (di tipo fecale, paglia, ecc.), materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e 186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

### Art. 5 Definizione di rifiuti urbani

Sono **rifiuti urbani**:

**a) i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ed ulteriormente distinti in:

1. **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina (es. avanzi di cibo, alimenti avariati, scarti di verdura e di frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, turaccioli in sughero, piccole ossa e simili, ecc.);
2. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, plastica/alluminio, vestiario, ecc.);
3. **rifiuto urbano indifferenziato**: rifiuto non fermentescibile a basso/nulla tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia e comunque tutto ciò che non è riciclabile;
4. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
5. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

**b) i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e descritti all'art. 9 del presente Regolamento;

**c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;

**d) i rifiuti** di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

**e) i rifiuti vegetali:** rifiuti provenienti da aree verdi (giardini, parchi ed aree cimiteriali) costituiti da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

**f) i rifiuti cimiteriali:** rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

#### **Art. 6 Definizione di rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti.

#### **Art. 7 Definizione di rifiuti pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

#### **Art. 8 Altre definizioni**

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

##### **centro comunale di raccolta (CCR)**

Area custodita durante gli orari di apertura al pubblico, recintata ed attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati/indifferenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento.

##### **bonifica**

Intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

##### **conferimento**

L'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

##### **contenitore multiutenza**

Contenitore utilizzato da un gruppo individuato di utenti domestici per la collocazione dei rifiuti.

##### **detentore**

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

##### **ufficio RSU**

Ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative al servizio raccolta dei rifiuti e può ritirare i materiali di consumo da impiegare per il conferimento degli stessi.

##### **gestione**

La raccolta dei rifiuti (differenziati ed indifferenziati), il trasporto in discarica dei rifiuti indifferenziati, il trasporto presso la piattaforma per l'avvio allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo/gestione del CCR.

##### **innocuizzazione**

Ogni intervento volto a eliminare o rimuovere le caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

##### **messa in sicurezza**

Ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

##### **produttore**

La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

##### **raccolta differenziata**

La raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee.

##### **raccolta**

L'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

##### **recupero**

Le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. h) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV allegato C dello stesso decreto.

##### **smaltimento**

Le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV Allegato B dello stesso decreto.

**soggetto gestore**

Il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e con riferimento alla legislazione Regionale vigente (il Comune).

**spazzamento**

L'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

**trasporto**

L'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

**utenze**

Chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze.

**utenze condominiali**

Edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 10 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo.

**utenze domestiche**

Locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.

**utenze non domestiche**

Luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al punto precedente;

**utenze**

Le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva ed i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso (salve le esclusioni previste dalle normative vigenti). Nello specifico si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

**Art. 9 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in base all'art. 198 comma 2 lett.g) del medesimo decreto, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

**1) criteri qualitativi:**

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo rottami di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti vegetali in genere;

**2) criteri quantitativi:**

Tipologia	Quantitativo massimo per conferimento giornaliero al CCR
Scarti vegetali	5 sacchi (max 70 x 110) per utenza
Imballaggi in genere e contenitori vuoti	Illimitato
Carta/cartone	Illimitato
Altro	2 mc

Sono assimilabili agli urbani anche le seguenti tipologie di rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente Regolamento, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ovvero raccolti a domicilio presso utenze non domestiche nelle seguenti quantità:

<b>Tipologia</b>	<b>Quantitativo per utenza fino ad un massimo di</b>
Frazione secca residuale RSU	10 sacchi
Frazione umida compostabile	4 cassonetti carrellati da 120 lt.
Imballaggi in plastica	5 sacchi
Carta/cartone	illimitato
Vetro a domicilio o grandi utenze	2 cassonetti carrellati da 120 lt.
Oli alimentari	illimitato ed in base al numero di contenitori forniti dal soggetto gestore
Scarti vegetali	5 sacchi

#### **Art. 10 Competenze del soggetto gestore**

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- 2) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) la gestione operativa del CCR;
- 6) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.

Nell'ipotesi che il soggetto gestore sia un terzo, questo può formulare proposte finalizzate a definire quanto segue:

- a) individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e) l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

Il soggetto gestore terzo, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

- I. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
- II. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

#### **Art. 11 Competenze del Comune**

Al Comune competono le seguenti attività:

- 1) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- 2) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
- 3) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente Regolamento. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- 6) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7) l'approvazione delle proposte del soggetto gestore di cui all'art. 10.

#### **Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

#### **Art. 13 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di

detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

## **T I T O L O II**

### **NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

#### **Art. 14 Definizione della zona di raccolta**

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i., la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili coincide con il confine del territorio comunale.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es. tratti di strada a fondo cieco e/o particolarmente impervi e/o tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti) o nel caso in cui il raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da rendere violato il principio di economicità del servizio, il soggetto gestore, a seguito di motivata istruttoria, individuerà un apposito punto di conferimento in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15 comunicandolo alle utenze interessate.

Nel caso in cui gli utenti richiedano l'organizzazione del servizio di raccolta lungo strade private con presenza di almeno 6 utenze, il soggetto gestore, verificata l'economicità del servizio e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15.

#### **Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti**

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui gli stessi vengono portati dagli utenti all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.

Le attrezzature e i contenitori per esposizione, acquistati dall'utenza e/o eventualmente assegnati in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà dell'utente che deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione.

I contenitori multiutenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti interessati.

Al gestore compete esclusivamente la pulizia delle strade pubbliche e nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica e/o nelle strade private di consolidato uso pubblico.

E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori posizionati dagli utenti.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I giorni di ritiro delle diverse tipologie di rifiuto ivi comprese le grandi utenze, sono fissati annualmente con apposito calendario che verrà distribuito agli utenti a cura del soggetto gestore.

I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

I contenitori eventualmente utilizzati devono essere ritirati all'interno delle singole proprietà subito dopo la vuotatura.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.

In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

#### **Art. 16 Conferimento del rifiuto organico**

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente i sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi/fibra di mais) a perdere di colore bianco opalino trasparente consegnati dal gestore e su cui è obbligatorio incollare i codici a barre di individuazione dell'utenza consegnati dal comune.

I sacchi vanno esposti a cura degli utenti a bordo della strada pubblica esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo il calendario previsto.

Possono essere utilizzate pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza.

I contenitori dovranno essere non superiori a 20 litri per utenze individuali e non superiori 120 litri per utenze condominiali.

I condomini che utilizzano uno o più bidoni da 120 litri ad uso esclusivo delle utenze condominiali, li dovranno posizionare all'interno della proprietà privata provvedendo ad esporli per lo svuotamento all'esterno.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio o del singolo utente.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti/contenitori.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, fruttaverdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti secondo le modalità che saranno concordate con il soggetto gestore.

E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).

#### **Art. 17 Conferimento dei rifiuti indifferenziati**

Il conferimento dei rifiuti indifferenziati è effettuato in sacchetti di colore grigio/nero consegnati dal gestore su cui è obbligatorio incollare i codici a barre di individuazione dell'utenza consegnati dal comune.

I sacchi vanno esposti a cura degli utenti a bordo della strada pubblica esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo il calendario comunicato alle utenze.

E' vietato introdurre nei sacchetti vetro, oggetti taglienti o acuminati se non particolarmente protetti, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti liquidi o semiliquidi, e tutto il materiale recuperabile.

E' vietato introdurre inoltre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

A seguito di adeguata istruttoria è possibile, per alcune particolari utenze (es. Certosa), effettuare la raccolta anche per i rifiuti conferiti in appositi cassonetti (di proprietà privata) che dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area di proprietà dell'utenza anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare vietando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti.

#### **Art. 18 Conferimento materiale cartaceo**

Il conferimento dei rifiuti riciclabili in materiale cartaceo è effettuato in sacchetti di colore giallo consegnati dal gestore su cui è obbligatorio incollare i codici a barre di individuazione dell'utenza consegnati dal comune.

I sacchi vanno esposti a cura degli utenti a bordo della strada pubblica esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo il calendario comunicato alle utenze.

Le utenze potranno conferire il materiale cartaceo confezionato in pacchi legati, in scatoloni di cartone ed in sacchetti di carta.

E' vietato l'uso di sacchi in plastica.

I cartoni dovranno essere ordinatamente piegati e legati per ridurre il volume e per facilitare la raccolta.

L'eventuale utilizzo di nuovi contenitori deve essere autorizzato dal Comune.

#### **Art. 19 Conferimento del vetro**

Il conferimento del vetro è effettuato in sacchetti di colore verde consegnati dal gestore su cui è obbligatorio incollare i codici a barre di individuazione dell'utenza consegnati dal comune.

I sacchi vanno esposti a cura degli utenti a bordo della strada pubblica esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo il calendario comunicato alle utenze.

#### **Art. 20 Conferimento imballaggi in plastica e lattine metalliche**

Il conferimento degli imballaggi in plastica e delle lattine metalliche è effettuato in sacchetti di colore blu/azzurro consegnati dal gestore su cui è obbligatorio incollare i codici a barre di individuazione dell'utenza consegnati dal comune.

I sacchi vanno esposti a cura degli utenti a bordo della strada pubblica esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza.

#### **Art. 21 Conferimento scarti vegetali**

Gli scarti vegetali (erba, sfalci, ramaglie) saranno ritirati gratuitamente dal soggetto gestore a seguito di prenotazione telefonica dell'utente ad apposito numero verde.

I residui vegetali devono essere conferiti dagli utenti osservando le seguenti modalità:

- erba e residui vegetali: utilizzo di sacchi neri (max 5) con peso massimo non superiore ai 20 chilogrammi per ognuno;
- ramaglie e residui di potature: legati in fascine (max 5) del peso massimo di 20 chilogrammi e con lunghezza non superiore a 130 centimetri.

Le utenze condominiali possono esporre fino ad un massimo di 10 sacchi o fascine.

Il materiale va esposto a cura degli utenti a piano strada esclusivamente nel giorno concordato/prenotato per il ritiro.



In alternativa gli utenti potranno conferire tale tipologia di rifiuto direttamente e con propri mezzi presso il CCR nei giorni e negli orari comunicati dal gestore.

#### **Art. 22 Conferimento ingombranti e RAEE**

I rifiuti ingombranti ed i RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici, ecc.) saranno ritirati gratuitamente dal soggetto gestore a seguito di prenotazione telefonica dell'utente ad apposito numero verde.

Il materiale (max 3 pezzi) va esposto a cura degli utenti a piano strada esclusivamente nel giorno concordato/prenotato per il ritiro.

In alternativa gli utenti potranno conferire tale tipologia di rifiuto direttamente e con propri mezzi presso il CCR nei giorni e negli orari comunicati dal gestore.

#### **Art. 23 Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie**

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie devono essere consegnati sfusi presso il CCR nei giorni e negli orari comunicati dal gestore.

In alternativa potranno essere conferiti negli appositi contenitori eventualmente presenti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

#### **Art. 24 Conferimento olio esausto**

Il conferimento dell'olio esausto, esclusivamente di provenienza domestica, è effettuato in taniche da 5 litri fornite dal comune e che saranno ritirate gratuitamente dal soggetto gestore a seguito di prenotazione telefonica dell'utente ad apposito numero verde.

#### **Art. 25 Conferimento indumenti usati ed accessori**

I rifiuti di cui al presente articolo devono essere conferiti esclusivamente presso gli appositi contenitori sparsi nel territorio comunale.

Essi sono costituiti da: abiti e vestiti in genere, scarpe, biancheria per la casa, accessori (cinture, foulard, sciarpe, guanti, ecc.), giocattoli, borse, cappelli, coperte, maglieria, tende.

Non è consentito smaltire nei suddetti contenitori i seguenti rifiuti: stracci, tappeti, materassi, scarponi da sci, stivali in gomma, pattini e tutti i materiali non tessili.

#### **Art. 26 Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali**

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali devono essere consegnati sfusi presso il CCR nei giorni e negli orari comunicati dal gestore.

In alternativa potranno essere conferiti negli appositi contenitori eventualmente presenti presso le farmacie.

#### **Art. 27 Conferimento rifiuti presso il CCR**

Presso il CCR possono essere conferiti in forma differenziata i seguenti rifiuti, purché di provenienza domestica, per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli dal 18 al 24:

#### **RIFIUTI NON PERICOLOSI**

rifiuti ingombranti o voluminosi (materassi, divani, mobili ecc.)

scarti vegetali (erba, sfalci, ramaglie ecc.)

carta/cartone

imballaggi in plastica

rottame ferroso

imballaggi metallici/lattine

legno

vetro in genere

#### **RIFIUTI PERICOLOSI**

frigoriferi, frigocongelatori ecc.

accumulatori al piombo

cartucce di toner

lampade al neon

tubi catodici (televisori, monitor, computer)

componenti elettrici ed elettronici

farmaci scaduti

pile/batterie esauste

Le utenze domestiche possono provvedere al conferimento presso il CCR dei materiali previsti dalla tabella del presente articolo direttamente, munite di documento di identità che attesti la residenza nel Comune, o tramite terzi incaricati.

**Le utenze non domestiche operanti sul territorio possono conferire solo i rifiuti indicati all'art. 9 del presente Regolamento e previa stipula di apposita Convenzione con il Comune.**

L'accesso al CCR per utenze non domestiche non è consentito il sabato.

L'ingresso al CCR è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura.

#### **Art. 28 Trasporto dei rifiuti**

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal CCR alla discarica e/o l'impianto di trattamento e/o la piattaforma per l'avvio allo smaltimento dei rifiuti differenziati

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei veicoli le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalla Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

#### **Art. 29 Sospensione dei servizi di raccolta**

I servizi di raccolta dei rifiuti non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali.

Potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade e/o in caso di condizioni meteo particolarmente avverse.

In tale ultima ipotesi il servizio proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta e/o secondo accordi con il gestore del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore si farà carico della dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dello sciopero fornendo informazioni circa modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

#### **Art. 30 Trattamento dei rifiuti**

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **T I T O L O III NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI**

#### **Art. 31 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali**

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

#### **Art. 32 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili**

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa statale e regionale vigente.

I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi.

#### **Art. 33 Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli**

I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all'art. 25 (frigoriferi, frigocongelatori, televisori etc.) del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

#### **Art. 34 Oneri dei produttori e dei detentori**

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- 1) autosmaltimento dei rifiuti;
- 2) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 3) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- 4) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **T I T O L O IV NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

#### **Art. 35 Definizione**

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

#### **Art. 36 Spazzamento**

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate.

Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, nonché delle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

#### **Art. 37 Cestini stradali**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, può provvedere all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal soggetto gestore, secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

#### **Art. 38 Pulizia delle aree scoperte private**

Le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, devono essere mantenute pulite dai rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservate libere da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di aree private dovranno cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e/o l'inquinamento del territorio, provvedendo inoltre ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ambiente.

#### **Art. 39 Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e/o da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo i proprietari e/o gli aventi titolo delle aree private urbane provvederanno a recintarle opportunamente, a munirle dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, a curare con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

#### **Art. 40 Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolare la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

#### **Art. 41 Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, ecc., debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore.

La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

#### **Art. 42 Carico e scarico di merci e materiali**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

#### **Art. 43 Manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato nelle apposite buste o contenitori.

Le buste possono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...).

Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre "i vuoti a rendere", ovviamente laddove esistenti.

Non sarà più ammesso nell'ambito delle manifestazioni pubbliche l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e difficilmente smaltibili.

Laddove non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI, facilmente reperibili sul mercato).

Qualora venissero utilizzate stoviglie in mater BI, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido.

Tutti i prodotti disponibili nell'ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti.

Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodoso in confezioni singole in poliaccoppiato destinate ovviamente alla discarica.

Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero.

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.

Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica, comprese eventuali tovaglie e tovagliette.

Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'Ente organizzatore dovrà designare un Responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa.

Esso dovrà essere nominato prima dell'inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all'Ufficio commercio comunale.

Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata.

#### **Art. 44 Volantinaggio**

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

#### **Art. 45 Asporto di scarichi abusivi**

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, la Polizia Municipale provvederà ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza del Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario e/o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

#### **Art. 46 Attività di volontariato**

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il soggetto gestore si può avvalere della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.

Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dal soggetto gestore che controllerà anche l'attività affidata al volontariato, che avverrà con modalità approvate dalla Amministrazione Comunale secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità ed i benefici sociali dell'affidamento.

#### **Art. 47 Disposizioni diverse**

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi.

I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

## TITOLO V DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI

### **Art. 48 Divieti**

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- 4) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori eventualmente forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 5) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 6) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
- 7) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 8) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 9) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- 10) conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;
- 11) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 12) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- 13) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

### **Art. 49 Controlli**

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 616/77 e dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti comunali.

### **Art. 50 Sanzioni**

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali o Ordinanze comunali, sono punibili con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art.650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli Enti e Imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'accertamento degli illeciti amministrativi e l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza della Polizia Municipale fatte salve le attribuzioni affidate dalla Legge ad altre pubbliche Autorità.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 51 Assunzione del servizio**

Il Comune di Serra San Bruno assume, con diritto di privativa, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi.

### **Art. 52 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene-Sanità e di Polizia Municipali e dalle Leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

### **Art. 53 Norme finali ed efficacia del presente regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dopo il deposito, presso la Segreteria Comunale, di venti giorni dalla esecutività della delibera ai sensi dell'art. 9, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.